



Costituzionalismo.it

Fascicolo speciale - 2026

**“FALSITÀ” DEI FATTI E “VERITÀ”
DELLA COSTITUZIONE**
Dio, patria e famiglia *vs* libertà,
eguaglianza e solidarietà

a cura di
Gaetano Azzariti e Andrea Deffenu

EDITORIALE SCIENTIFICA

FALSIFICAZIONE DEI FATTI E VERITÀ DELLA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA: LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE SUI DISEGNI DI LEGGE DI CONTRASTO ALL'ANTISEMITISMO

di Barbara Pezzini

SOMMARIO: 1. TORSIONI DEI FATTI E ORIZZONTE DI SENSO DELLA COSTITUZIONE; 2. FATTI DI GUERRA E PROTESTE DI MASSA; 3. LA COSTRUZIONE DI UNA LINEA DI CONTINUITÀ TRA ANTISEMITISMO E ANTISIONISMO; 4. LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE DEI PROGETTI DI LEGGE SUL CONTRASTO ALL'ANTISEMITISMO; 5. LA VERITÀ DELLA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA.

1. Torsioni dei fatti e orizzonte di senso della Costituzione

La suggestiva intitolazione di questo seminario¹ indica una chiave per guardare il modo in cui vengono oggi rappresentate e tradotte sul piano politico e giuridico alcune *fattualità* smascherandone le *falsificazioni* per mezzo della (incessante ricerca della) *verità* che la Costituzione impone.

Il *vero* della costituzione risiede nell'orizzonte di senso che la Costituzione imprime alle controversie della storia e ai conflitti, dando fondamento ai diritti e limitazione ai poteri. E – di fronte alle azioni e agli eventi che sono espressione di conflitti sociali e politici aspri e che hanno radice in profonde fratture relative a controversie della storia e nelle dinamiche della realtà politica e sociale – il riconoscimento attivo della *verità* che la Costituzione impone, vale a dire l'azione costantemente rinnovata per l'inveramento dei diritti costituzionali e la limitazione dei poteri selvaggi², è lo strumento che consente di riconoscere e smascherare la *falsificazione* che subiscono i fatti quando sono oggetto di una torsione che pretende di estrapolarne e restituirne una interpre-

¹ *Falsità dei fatti e verità della Costituzione: Dio, patria e famiglia versus libertà, eguaglianza e solidarietà*, università di Cagliari, 2 ottobre 2025.

² G. AZZARITI, *Noi costituzionalisti. Intervento in occasione degli ottant'anni di Gustavo Zagrebelsky*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2023, p. 44.

tazione unilaterale, che ostenta, e vuole imporre come indiscutibile, una sola parte della controversia e del conflitto (una falsificazione che è essa stessa un modo di agire nel conflitto).

Di contro alla distorsione e alla falsificazione dei fatti, si tratta di restare ancorati alla dimensione normativa della Costituzione e di farla vivere nella verità dei suoi fondamentali che, come vedremo, nello specifico è la verità della sua matrice antifascista³.

Le vicende dalle quali prendo spunto registrano le torsioni a cui sono esposti i fatti che incrociano la tragica dimensione del conflitto israelo-palestinese. Ad essi mi riferirò in questa sede per sollecitare attenzione a uno dei terreni sui quali oggi si gioca, in modo forse meno visibile, ma non per questo meno decisivo, il rinnovarsi di una *pratica di riconoscimento* della verità della Costituzione: una verità che solo la nostra pratica di riconoscimento fa esistere, che non può darsi senza la capacità di rinnovarne le pratiche di riconoscimento. Della complessa realtà di questi fatti e della loro dimensione conflittuale resta certamente necessario un approfondimento che tuttavia, a scusare la sommarietà delle considerazioni che seguono, sarebbe oggi prematuro affrontare, trattandosi di temi sui quali, nella prospettiva considerata, l'elaborazione legislativa è *in itinere*.

2. Fatti di guerra e proteste di massa

Prendo, dunque, le mosse – in estrema sintesi e scontando il rischio di banalizzazione e semplificazione eccessiva – dai fatti della “guerra” di Gaza, vale a dire da un complesso di azioni belliche che hanno progressivamente interessato, con intensità crescente in termini di morti e distruzioni, l'intera popolazione della striscia di Gaza; fatti che, mostrando la dimensione assolutamente tragica di uno scontro asimmetrico tra un esercito potentissimo (israeliano) e una popolazione civile in balia degli eventi (palestinese), hanno suscitato, in Italia come in molte altre parti del mondo, una crescente ondata di indignazione e proteste nei confronti della spropositata reazione israeliana alla tragica aggressione subita da parte di Hamas, il massacro del 7 ottobre 2023.

³ Sulla *matrice antifascista* sia consentito il rinvio a B. PEZZINI, *Fascismo/antifascismo: l'alterità politica matrice della Costituzione repubblicana*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2025, p. 113.

Una duplice dimensione fattuale, che riguarda i fatti della guerra⁴ e i fatti delle proteste e delle azioni di impegno civile contro quella guerra⁵.

Nel contesto di una ritrovata attenzione di massa alla questione israelo-palestinese, le forme e lo stesso protrarsi della guerra di Israele nella striscia di Gaza – con il suo corredo di atrocità, distruzioni e accanimento nei confronti della popolazione civile palestinese ben oltre i tempi e le dimensioni di una rappresaglia, nonché ben oltre, se non contro, lo scopo della liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas⁶ – hanno riproposto agli occhi del mondo, con rinnovata evidenza, la necessità di un pieno riconoscimento e di effettive garanzie del diritto dei palestinesi ad un proprio Stato, drammaticamente negati non solo dall'evidenza dell'altissimo numero delle vittime civili della

⁴ Nella prospettiva della distorsione del fatto “guerra” contro la verità della Costituzione la riflessione dovrebbe incrociare anche le linee strategiche di difesa/riarmo europee nel protrarsi della guerra russo-ucraina: mi limito a suggerirne la prospettiva richiamando la domanda sull'art. 11 Cost che chiude la riflessione di A. GUAZZAROTTI, *Rearm EU e riconversione del soggetto neoliberale europeo*, <https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/05/04/rearm-eu-e-riconversione-del-soggetto-neoliberale-europeo/>: «È ancora compatibile tutto ciò con il sempre più scivoloso appiglio testuale della “pace e giustizia tra le nazioni” iscritto nell'art. 11 della Costituzione italiana?». Per non arrendersi alla falsificazione che costruisce l'ineluttabilità della guerra – non solo convertendo al *funzionalismo bellico* europeo economia e strutture, ma anche mobilitando le coscienze, come è chiaramente tracciato nella *Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2025 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune*, relazione annuale 2024 (2024/2082(INI) (in particolare nei par. 164 e 165, dove si auspica «una comprensione più ampia, tra i cittadini dell'UE, delle minacce e dei rischi per la sicurezza al fine di sviluppare una comprensione condivisa e un allineamento delle percezioni delle minacce in tutta Europa», invitando l'UE e gli Stati membri «a mettere a punto programmi educativi e di sensibilizzazione, in particolare per i giovani, volti a migliorare le conoscenze e a facilitare i dibattiti sulla sicurezza, la difesa e l'importanza delle forze armate, e a rafforzare la resilienza e la preparazione delle società alle sfide in materia di sicurezza») – mi sembra che la *verità dell'ordine della sovranità disarmata* debba essere riaffermata e fatta vivere anche con il contributo di un rinnovato impegno di radicalità e intransigenza dell'interpretazione dell'art. 11 e di tutte le norme della complessiva «architettura costituzionale della pace e della guerra»: v. B. PEZZINI, *Stato di guerra deliberato dalle Camere e poteri necessari conferiti al Governo: un'endiadi*, in *Rivista AIC*, Supplemento 4/2025, p. 97.

⁵ Negli stessi giorni del seminario di Cagliari si svolgevano alcuni degli eventi cruciali della spedizione transnazionale della *Sumud Flottiglia* accompagnati dalle estese manifestazioni di sostegno nelle piazze italiane.

⁶ E ben oltre lo scopo dichiarato, ma palesemente impossibile, dell'*annientamento* di Hamas.

guerra distruttiva che Israele ha condotto e conduce nella striscia di Gaza⁷, ma anche dalle violenze dell'ininterrotta espansione coloniale in Cisgiordania⁸. Le pratiche di guerra e, più in generale, le politiche e le azioni di Israele nei confronti della popolazione palestinese, che hanno portato a parlare di pratiche genocidiarie⁹, hanno quindi catalizzato pesanti e perduranti critiche e dure contestazioni nei confronti del governo di quel paese; le proteste crescenti contro la guerra di Israele a Gaza, soprattutto quando espresse attraverso manifestazioni di massa, nelle quali la semplificazione della comunicazione simbolica e tramite *slogan* è inevitabile¹⁰, hanno talvolta finito per estendersi all'intera comunità nazionale israeliana e al mondo ebraico *tout-court*, riproponendo il rischio di recrudescenza di un antisemitismo che, nella società italiana, non è mai stato realmente neutralizzato.

L'attenzione nei confronti di episodi di discriminazione e/o di violenza, verbale e fisica, che potessero colpire cittadini israeliani o ebrei di qualsiasi nazionalità, a partire da quella italiana, è sempre rimasta alta e l'impegno nei confronti del contrasto alle manifestazioni di antisemitismo¹¹ dopo il 7 ottobre non si è certamente attenuato; al

⁷ Dove non solo è evidente la precarietà degli accordi patrocinati da Trump, ma si sta manifestando chiaramente una concreta prospettiva di ripresa e rilancio della guerra da parte di Israele.

⁸ Da ultimo, sull'*escalation* degli interventi dei coloni israeliani dopo il 2023 e sulle misure legislative che fanno evolvere l'occupazione in annessione, v. A. DE LUCA, *Cisgiordania, annessione silenziosa*, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cisgiordania-annessione-silenziosa-229872>.

⁹ M. CARDUCCI, *Genocidio e democrazia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 3/2025, p. V.

¹⁰ Sulle complessità di uno *slogan* come *Palestina libera dal fiume al mare*, che viene indicato come tipica espressione di *antisemitismo-sotto-forma-di-antisionismo*, in quanto implicherebbe *tout-court* la negazione del diritto di Israele a esistere come stato (ricorrenze anche nel dibattito parlamentare: Scalfarotto 28 gennaio) si vedano le considerazioni di U. TRAMBALLI, *"Dal fiume al mare": il comune futuro di Israele e della Palestina*, in <https://www.valigiablu.it/dal-fiume-al-mare-israele-palestina-futuro>.

¹¹ Attestato in particolare dall'istituzione della *Commissione straordinaria contro l'antisemitismo, il razzismo, le discriminazioni, le violenze e l'istigazione all'odio*, c.d. Commissione Segre, nella XVIII e poi nella XIX legislatura e di un *Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel gennaio 2020 a seguito della *Risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo del Parlamento Europeo*. Ne fornisce ampia e accurata documentazione N. FIANO, *Le radici del male. Antisemitismo e Costituzione*, Milano, Giappichelli 2024: ai fini del rapporto tra antisemitismo e costituzione, tuttavia, la sua impostazione postula una continuità tra antifascismo, anti-razzismo e antisemitismo che, a mio avviso, non ne articola a sufficienza gli snodi problematici, a partire dalla fo-

contrario, è, semmai, cresciuto. Venendosi, tuttavia, quasi immediatamente a saldare con una postura di sospetto, se non di vera e propria delegittimazione a priori, nei confronti di ogni forma di critica a Israele: automaticamente, ma problematicamente, interpretata e restituita come manifestazione di antisionismo¹² e altrettanto automaticamente, nonché altrettanto problematicamente¹³, assimilata all'antisemitismo¹⁴.

Se, infatti, la definizione di antisemitismo è problematica¹⁵, lo è ancor di più quella di antisionismo, tanto più quando, dal piano del confronto accademico, se ne pretenda la traslazione su di un piano normativo e, in particolare, repressivo: l'intera questione, infatti, non è rimasta solo sul terreno del confronto politico e dell'interpretazione dei movimenti sociali e di opinione, ma ha investito il piano della produzione legislativa, con la fioritura di una serie di progetti di legge di contrasto all'antisemitismo, ed è su questo terreno che proveremo a impostare una prima analisi e un primo approfondimento.

calizzazione sul piano *hate speech / hate crime* piuttosto che su quello dell'agire politico organizzato, che rappresenta, invece, il nucleo costitutivo del divieto di cui alla XII disp. finale, matrice antifascista della Costituzione repubblicana: su cui oltre par. 5.

¹² Una riflessione aggiornata su sionismo e, di conseguenza, antisionismo come termine problematico in V. PISANTY *Antisemita. Una parola in ostaggio*, Bompiani, 2025, p. 78 e sg.

¹³ Mentre l'antisemitismo, al netto della difficoltà definitoria, costituisce un pregiudizio razzista, l'antisionismo è una posizione politica che ha un amplissimo spettro di declinazioni.

¹⁴ Osserva ancora V. PISANTY, *ivi*, p. 56, che, mentre l'estensione semantica della parola antisemita risponde ad un ordinario, per quanto complesso, processo dell'evoluzione linguistica, la traslazione all'antisionismo e, prima ancora, la stessa estensione del termine antisionismo, è frutto di un processo «*sollecitato e sancito da soggetti autorevoli che, con il supporto delle istituzioni, hanno promosso la (ri)definizione formale del termine antisemitismo*».

¹⁵ Lo restituisce V. PISANTY: a partire dal fatto che la seconda parte della parola, che indica l'oggetto dell'avversione significato dalla prima parte (anti), non avrebbe neppure «*un referente proprio al di fuori del sintagma complesso che la incorpora*» (p. 42). Il termine antisemita ha una storia relativamente recente, derivata dal neologismo tedesco *Antisemiten*, reso popolare da W. Marr, fondatore nel 1879 della Lega Antisemita che raggruppava attivisti di varia provenienza contrari alle leggi che nel 1871 avevano riconosciuto diritti civili agli ebrei in Germania (p. 29); conosce però una rapida generalizzazione che ricollega forme di pregiudizio e di persecuzione contro gli ebrei anche molto diverse tra loro e che proietta il suo spazio di significati anche retroagendo a tutte le forme ed espressioni di giudeofobia o antiggiudaismo, cristiane e precedenti, diventando un concetto trans-storico (p. 37) e, infine, sovraccaricandosi del peso dei crimini atroci delle persecuzioni nazi-fasciste e dell'orrore della soluzione finale genocidiaria dei campi di sterminio nazisti.

3. La costruzione di una linea di continuità tra antisemitismo e antisionismo

Come avremo modo di vedere, la prima questione a emergere problematicamente nella discussione parlamentare sul contrasto all'antisemitismo riguarda la necessità di convenire su una *definizione del fenomeno* che sia coerente con gli scopi che si intendono perseguire tramite una nuova elaborazione legislativa. Non stupisce, quindi, che su questo terreno si guardi alle elaborazioni già presenti, valorizzando prioritariamente quelle che abbiano già attinto una dimensione istituzionale e trovando, per questa via, un referente nei lavori dell'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA): che non solo ha offerto prima di altri, nel 2016, una proposta di definizione¹⁶, ma che ne ha promosso forme di recepimento sul piano istituzionale, ottenendo la trasposizione, a vario titolo, della definizione in atti di istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali, governi, parlamenti, università, imprese, ONG¹⁷.

In questa chiave e in considerazione della assoluta centralità che è venuta assumendo nel dibattito in corso nel nostro paese, anche precedente alla fioritura di progetti di legge per il contrasto all'antisemitismo della XIX legislatura che si esaminerà nel prosieguo¹⁸, sembra opportuno premettere qualche considerazione degli aspetti più controversi della definizione di antisemitismo dell'IHRA, tutt'altro che esente da problemi¹⁹.

¹⁶ Si veda <https://holocaustremembrance.com/resources/la-definizione-di-antisemitismo-dell'alleanza-internazionale-per-la-memoria-dellolocausto>.

¹⁷ In particolare a partire dalla *Risoluzione del parlamento europeo sulla lotta contro l'antisemitismo* 2017/2692 del 1° giugno 2017.

¹⁸ Con due successive delibere del governo Conte II sarebbe stata adottata sia la parte definitoria, sia le esemplificazioni della *Working Definition*: dai comunicati stampa del Consiglio dei ministri n. 23 e 25 del 2020, si ricava che in data 17 gennaio il governo avrebbe «accolto» la definizione di antisemitismo dell'IHRA e convenuto sulla nomina della prof.ssa Milena Santerini come coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo; il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, nel ribadire l'impegno a promuovere e a rafforzare la memoria dell'Olocausto e a contrastare l'antisemitismo in tutte le sue forme, avrebbe poi precisato di fare riferimento a tale scopo all'intero documento IHRA sull'antisemitismo, «*quale punto di partenza per un percorso di ricognizione delle espressioni e delle condotte di antisemitismo, che ha chiesto di avviare alla Coordinatrice nazionale*».

¹⁹ Già individuabili nel confronto tra diverse definizioni disponibili – *Working Definition* dell'IHRA, *Jerusalem Declaration* e *Nexus Declaration*, su cui v. oltre – in

L'IHRA è un *forum* intergovernativo fondato nel 1998 da trentuno stati – fra cui Israele, i principali paesi europei e gli Stati Uniti – con l'obiettivo di «promuovere la ricerca sull'Olocausto e la memoria dell'Olocausto»; nel corso dell'Assemblea plenaria nel 26 maggio 2016, ha adottato una «definizione operativa» dell'antisemitismo, di cui auspica e incoraggia una ricezione a vasto raggio, rivolgendosi esplicitamente non solo alla ricerca accademica e sociologica, ma alle istituzioni di tutti i livelli.

La definizione IHRA comprende una prima parte che inquadra il fenomeno nelle componenti di atteggiamento (percezione e odio) e di comportamento (manifestazioni verbali e fisiche)²⁰ e una seconda parte che esplicita le situazioni potenzialmente apprezzabili come antisemite, declinate attraverso undici indicatori (sei dei quali fanno espressa menzione di atteggiamenti e/o comportamenti verso lo stato di Israele)²¹. Complice l'indeterminatezza del valore da attribuire alla delibera del maggio 2016, la distinzione delle due parti – che pure risulta aver giocato un ruolo significativo in sede di deliberazione, quando, per consentire l'accordo di tutti i paesi rappresentati nell'IHRA, gli undici indicatori erano stati spostati in una sezione a parte e propositi come semplici esempi – è andata progressivamente sfumando²².

Per quanto tracciare il percorso di elaborazione della *Working Definition* sia di per sé oggetto conflittuale²³, tra gli antecedenti più significativi non si può ignorare il ruolo avuto dallo *European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia* (EUMC). Nel 2004 l'agenzia dell'Unione europea si era, infatti, attivata per promuovere una rac-

N. FIANO, *Le radici del male* cit., cap. 1, e più ampiamente restituiti da V. PISANTY, *Antisemita* cit., p. 88.

²⁰ «L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto».

²¹ Una serrata critica alle formulazioni in V. PISANTY, *op. cit.*, pp. 91-92.

²² La questione diviene essa stessa oggetto di contesa, per cui il fatto di contestare che la definizione ufficialmente adottata dalla Plenaria includesse anche gli esempi viene ribadito come esempio di *antisionismo-antisemita*: V. PISANTY, *op. cit.*, p. 109.

²³ Si vedano le ricostruzioni di K. STERN, *The Conflict over The Conflict. The Israel/Palestine Campus Debate*, Toronto and Buffalo, 2020 e di J. STERN-WEINER, *The Politics of Definition. How the IHRA Working Definition of Antisemitism is Being Misrepresented*, in *Free Speech on Israel* 2021, <https://freespeechonisrael.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/The-Politics-of-a-Definition.pdf>.

colta di dati a livello europeo che consentisse di esplorare più a fondo l'estendersi e l'intrecciarsi di episodi di violenza anti-ebraica del tipo classicamente riconducibile a una matrice neonazista e/o suprematista bianca con episodi ascrivibili a giovani musulmani e/o arabi (violenze che, temporalmente collegate agli sviluppi della situazione in Medio Oriente e dunque riconducibili a manifestazioni di ostilità verso Israele, avendo colpito indiscriminatamente bersagli riconoscibilmente ebraici, mostravano di assumere implicitamente un classico stereotipo antisemita, per cui Israele incarna immediatamente e di per sé tutte le espressioni del mondo ebraico). Il prodotto del gruppo di lavoro dell'EUCM – che coinvolgeva tra gli altri Kenneth Stern, consulente dell'*American Jewish Committee*, successivamente protagonista dell'elaborazione in sede IHRA²⁴, Yehuda Bauer, Michael Berenbaum, ex direttore dello *United States Holocaust Memorial Museum* di Washington e Dina Porat, direttrice dello *Stephen Roth Institute* di Tel Aviv che nel 1988 il governo israeliano aveva incaricato di coordinare la lotta contro l'antisemitismo a livello globale²⁵ – era stata una *guida pratica* con lo scopo di individuare, allargando il perimetro della ricerca, le forme nuove di espressione della retorica antisemita, ponendo le basi per rilevare anche la convergenza di manifestazioni di antisemitismo e antisionismo.

Il progetto dell'EUCM, assecondando una tendenza che si andava delineando in quegli anni²⁶, rappresenta un primo significativo passaggio del processo di *costruzione* della continuità tra antisemitismo e

²⁴ *Lead drafter* in sede IHRA, Kenneth Stern diviene successivamente uno dei principali critici dell'uso improprio della dichiarazione e partecipa alla *Task Force* che ha elaborato una diversa strategia di definizione dell'antisemitismo (*Nexus Declaration*, su cui v. oltre): v. anche K. STERN, *Written Testimony*, resa davanti al Senato USA il 27 marzo 2025, <https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/06e69363-9e5d-54f9-8019-dbe95168b2a9/Stern%20Testimony.pdf>.

²⁵ V. PISANTY, *Antisemita* cit., p. 83.

²⁶ Già nel 2004 il *Global Forum for Combating Antisemitism* aveva proposto il c.d. test delle 3D, poi adottato nel 2010 dal Dipartimento di Stato americano, basato su tre indicatori del pregiudizio antisemita nelle critiche a Israele: negare il diritto di autodeterminazione degli ebrei affermando che Israele è un'impresa razzista (*Delegittimazione*); rappresentare Israele come una potenza satanica (*Demonizzazione*); condannare le violazioni dei diritti umani da parte di Israele trascurando quelle di altri stati noti per i loro abusi (*Doppio standard*): v. N. SHARANSKY, *3D Test of Antisemitism*, in *Jerusalem Post*, 23 febbraio 2004, nonché <https://forward.com/opinion/4184/antisemitism-in-3-d/>.

antisionismo: avendo trovato un riscontro, seppur genericamente pratico-operativo, in una sede istituzionale, il *riconoscimento* di una convergenza tra i due fenomeni non esaurisce i suoi effetti sul piano analitico e descrittivo, ma si proietta sul piano giuridico e performativo²⁷.

Nonostante l'evidenza della mancanza di qualsiasi vincolatività sul piano giuridico della *Working Definition* IHRA, come prima di essa di quella espressa nelle linee guida EUMC, l'effetto performativo è stato indubbiamente significativo, nonché crescente, in quanto alimentato da ogni atto di recepimento²⁸ e da ogni attività applicativa, in una sorta di rinforzo esponenziale della sua efficacia²⁹. E sono molteplici i casi di una applicazione problematica e controversa, sia sotto il profilo del merito, sia sotto il profilo dell'incertezza e ambiguità della base giuridica di riferimento³⁰.

Proprio in reazione alle criticità della *Working Definition* IHRA sin dal 2020 sono state pertanto elaborate definizioni alternative, focalizzate sulla necessità di mantenere un'appropriata distinzione tra antisemitismo, come espressione complessa di razzismo, e antisionismo, come espressione di critica politica a Israele o come posizione politica sulla questione israelo-palestinese: in particolare, la *Jerusalem Declaration on Antisemitism*³¹

²⁷ È quello che V. PISANTY, *Antisemita* cit., p. 85 individua come *doppio fine* delle definizioni, che non si limita a cercare di «catturare l'essenza del fenomeno definito, ma al contempo stipula le condizioni che permettono di riconoscere le occorrenze di quel fenomeno».

²⁸ V. nelle note 17 e 18.

²⁹ V. PISANTY, *Antisemita* cit., p. 106, sottolineando il peso delle strategie di *lobbying* che hanno indirizzato questi processi; della stessa autrice v. già *I guardiani della memoria. E il ritorno delle destre xenofobe*, Milano 2020. Osserva anche, in sede di audizione parlamentare (v. oltre nota 36), C. Ferrara Degli Uberti, storica dell'università di Pisa, che «nonostante la definizione IHRA si presenti come non legally binding, il fatto che sia stata adottata da molti governi, istituzioni nazionali e internazionali, parlamenti, università, imprese, NGOs, la ha resa di fatto operativa come una quasi legge, un testo dallo status giuridico non del tutto chiaro ma proprio per questo più facilmente strumentalizzabile».

³⁰ Ne forniscono ampie indicazioni E. PAZÈ, *L'antisemitismo dopo il 7 ottobre*, in *Questione giustizia*, 2.10.2025; D. DELLA PORTA, *Il silenziatore tedesco*, in *il manifesto*, 19 dicembre 2025; cita una serie di applicazioni negli Usa V. PISANTY, *Antisemita* cit., p. 100 ss. Nell'audizione parlamentare anche C. Ferrara Degli Uberti ha osservato a proposito degli indicatori IHRA: «Sono stati infatti usati da una varietà di attori in varie parti del mondo come un'arma per silenziare le critiche a Israele, per demonizzare la difesa dei diritti dei palestinesi, per censurare sul nascere il dibattito».

³¹ <https://jerusalemdeclaration.org/>: «L'antisemitismo è la discriminazione, il pregiudizio, l'ostilità o la violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o le istituzioni ebraiche

e il *Nexus Document. Understanding Antisemitism At Its Nexus With Israel and Zionism*³².

4. La discussione parlamentare dei progetti di legge sul contrasto all'antisemitismo.

Tornando alla situazione italiana, nell'estate 2025 si è avviata in Senato la discussione di una serie di proposte di legge variamente indirizzate a introdurre una definizione legislativa di antisemitismo, facendone il perno degli interventi di contrasto alla riproposizione e alla recrudescenza dell'antisemitismo in Italia.

La sequenza delle presentazioni di progetti di legge in materia nella XIX legislatura era stata aperta il 30 gennaio 2024 dal progetto

in quanto ebraiche)». L'alternatività rispetto all'IHRA si trova enunciata con estrema chiarezza nella sezione FAQ: «*The JDA benefits from several years of reflection on, and critical assessment of, the IHRA Definition. As a result, it is clearer, more coherent and more nuanced. The JDA articulates not only what antisemitism is but also, in the context of Israel and Palestine, what, on the face of it, it is not. This is guidance that is widely needed. The JDA invokes universal principles and, unlike the IHRA Definition, clearly links the fight against antisemitism with the fight against other forms of bigotry and discrimination. The JDA helps create a space for frank and respectful discussion of difficult issues, including the vexed question of the political future for all inhabitants of Israel and Palestine. For all these reasons, the JDA is more cogent, and, instead of generating division, it aims at uniting all forces in the broadest possible fight against antisemitism*».

³² <https://nexusproject.us/nexus-resources/the-nexus-document/>. Più complessa della precedente, la definizione Nexus è «*L'antisemitismo consiste in credenze, atteggiamenti, azioni o condizioni sistemiche antiebraiche. Comprende credenze e sentimenti negativi sugli ebrei, comportamenti ostili diretti contro gli ebrei (perché sono ebrei) e condizioni che discriminano gli ebrei e ostacolano in modo significativo la loro capacità di partecipare da pari a pari alla vita politica, religiosa, culturale, economica o sociale. In quanto incarnazione dell'organizzazione e dell'azione collettiva ebraica, Israele è una calamita e un bersaglio del comportamento antisemita. Pertanto, è importante per gli ebrei e per i loro alleati comprendere che cosa sia e che cosa non sia antisemita in relazione a Israele*». Il progetto Nexus, affiliato al *Center for the Study of Hate* del Bard College, ha prodotto a fini operativi anche un *Libro bianco* e una *Guida* (<https://nexusproject.us/nexus-resources-tools/>) e continua a svolgere attività dichiaratamente rivolte ad alimentare il dibattito accademico e politico in modo che la questione, insieme cruciale e altamente controversa, della definizione dell'antisemitismo resti costantemente in relazione con le garanzie democratiche e con il riconoscimento del diritto di critica nei confronti sia delle politiche israeliane, sia della politica estera degli Stati Uniti.

1004 (primo firmatario Romeo, Lega Salvini Premier)³³, assegnato alla Commissione Affari costituzionali in sede redigente; la discussione della proposta – congiunta con il progetto 1575 (Scalfarotto, Azione), presentato l'8 luglio 2025 e identico nell'articolato – prende avvio in commissione nell'agosto 2025. Progressivamente, si aggiungono anche le proposte 1627 (Gasparri, Forza Italia), il 6 agosto 2025; 1722 (Delrio, Partito democratico), il 20 novembre 2025; 1757 (Gelmini, UdC – Noi moderati); 1758 (Maiorino, Movimento 5 Stelle); 1762 (Malan, Fratelli d'Italia), il 20 gennaio 2026 e, infine, 1765 (Giorgis, Partito democratico), il 22 gennaio 2026.

All'avvio dell'*iter* parlamentare, la sede redigente è convertita in referente e si dispone un ciclo di audizioni informali sui primi due progetti presentati, calendarizzate nel mese di settembre³⁴; i progetti di legge depositati successivamente vengono progressivamente acquisiti e destinati all'esame congiunto³⁵, mentre si dispongono nuove audizioni³⁶, per le quali viene esplicitamente richiesto che siano tutte estese anche ai nuovi progetti³⁷. Contemporaneamente, però, in una

³³ La stessa proposta di legge, con qualche limitato miglioramento lessicale, è presentata anche alla Camera il 6 maggio 2024 dal deputato della Lega Molinari: AC 2383.

³⁴ Audizioni di Simone Oggionni, membro del comitato scientifico del laboratorio Yitzhak Rabin, di Emanuele Fiano, di Anna Foa, storica, e di Nicola Perugini.

³⁵ Della proposta 1758 Maiorino, pre-annunciata nella seduta del 14 gennaio e formalmente assegnata alla I Commissione il 20 gennaio, non è mai stato disponibile alcun testo: il 27 gennaio la stessa prima firmataria ha comunicato alla commissione che il suo gruppo aveva deciso di non formalizzare una propria proposta, ritenendo che la definizione IHRA accolta dal governo Conte II costituisse già una «importante bussola di orientamento senza necessità di trasfonderla in legge» e dichiarando nel merito una convergenza con il progetto Giorgis.

³⁶ Nelle audizioni che proseguono davanti all'Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi parlamentari intervengono: la presidente UCEI Noemi Di Segni, Simon Levis Sullam, storico dell'università Ca' Foscari di Venezia, David Meghnagi, direttore del master internazionale per la ricerca e lo sviluppo della didattica sulla Shoah presso l'università Roma Tre, Celeste Vichi, presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele, Gadi Luzzatto Voghera, direttore della *Fondazione Cdec (centro di documentazione ebraica contemporanea) – osservatorio antisemitismo*, Ugo Volli, onorario di semiotica del testo presso l'università di Torino) e il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Pasquale Angelosanto. Altri pareri sono acquisiti in forma scritta (Stefano Levi Della Torre, Guido Corso, Melania Sonnino, Carlotta Ferrara Degli Uberti). I materiali sono resi disponibili nelle forme consuete: <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=docAcquisiti&did=57902>.

³⁷ Il tema era stato sollevato da Giorgis nella seduta del 3 dicembre, ricevendo le

sorta di scontata ripetizione del copione di banalizzazione ritualistica della memoria, viene avanzata anche l'esigenza di accelerare i lavori per mostrare un concreto segnale politico in coincidenza con la ricorrenza del 27 gennaio, *Giorno della memoria* dell'Olocausto³⁸: nella palese impossibilità di troncare un dibattito appena iniziato trovando una convergenza su un testo unificato, si ripiega sull'adozione di un testo base e sulla determinazione dei tempi della discussione generale e della presentazione degli emendamenti. Nella seduta del 27 gennaio, su proposta della relatrice Pirovano viene pertanto adottato come testo base il progetto 1004, con il voto contrario di PD, M5S e AVS (unico gruppo parlamentare che non ha presentato una propria proposta di legge ritenendo che il contrasto all'antisemitismo sia già garantito dalla legislazione vigente³⁹) e vengono fissati i termini per emendamenti per la chiusura della discussione generale e per la presentazione degli emendamenti (rispettivamente al 5 e al 10 febbraio).

Essendo al momento prematuro prefigurare l'esito del procedimento parlamentare⁴⁰, si possono comunque prendere in considerazione alcune delle caratteristiche significative di questa fioritura di iniziative che ha coinvolto tutti i gruppi parlamentari – persino, è il caso del PD, con un doppio progetto – osservandone i tratti comuni e le differenze⁴¹ per segnalare alcune preoccupanti tendenze emerse in questa fase, ancora preliminare, del confronto parlamentare.

Innanzitutto, a eccezione della proposta Giorgis, tutti i progetti incorporano la definizione IHRA richiamandola espressamente (Ro-

rassicurazioni dal presidente; il 7 gennaio De Cristofaro propone di ricominciare *ex novo* le audizioni per tenere conto di tutti i progetti presentati o comunque annunciati.

³⁸ Da Scalfarotto il 7 gennaio. Interessanti, a questo proposito, le critiche espresse nell'audizione da C. Ferrara Degli Uberti, che si dichiara «*personalmente contraria a legare questa discussione sulle misure più adatte per il contrasto all'antisemitismo alla ricorrenza del Giorno della Memoria, come è stato fatto. Dico questo in primo luogo perché sono questioni molto diverse fra loro e – di nuovo – occorre evitare le confusioni*».

³⁹ Nel corso della discussione parlamentare il gruppo proporrà con un proprio emendamento l'adozione della *Jerusalem Definition*.

⁴⁰ Nella seduta dell'11 febbraio si è dato atto della presentazione di ottanta emendamenti e si è data per conclusa l'illustrazione, con un generico rinvio della discussione; il 18 febbraio – data in cui questo lavoro è stato chiuso – è stata semplicemente comunicata la riformulazione di alcuni emendamenti.

⁴¹ Senz'altro utile, a questo fine, il dettagliato documento di comparazione prodotto in sede di audizione da Melissa Sonnino, del CEJI – *A Jewish Contribution to an Inclusive Europe*.

meo, Scalfarotto, Gasparri, Delrio e Malan) o riproducendone la prima parte (Gelmini⁴²); i progetti Romeo e Scalfarotto, identici nel testo, contengono un richiamo testuale anche agli “indicatori” necessari ai fini dell’applicazione della legge, che potrebbero risultare comunque implicitamente richiamati attraverso la formula di “definizione operativa” usata negli altri progetti (il progetto Gasparri usa già nella rubrica dell’articolo la formula “integrale definizione operativa”). Si distingue nettamente la proposta Giorgis, per la scelta di adottare un approccio comprensivo che includa l’antisemitismo in un contesto generale di lotta alle discriminazioni⁴³.

Questo aspetto ha immediatamente suscitato la reazione di autorevoli studiosi e studiose dell’antisemitismo che, anche dall’interno del mondo ebraico, hanno denunciato⁴⁴ i rischi connessi all’assunzione della base definitoria riconducibile alla proposta dell’IHRA. A cui possono aggiungersi le limpide parole di Stefano Levi Della Torre nell’audizione presentata in forma scritta il 31 gennaio⁴⁵:

Le proposte di legge non fanno distinzione tra pregiudizio antisemita e critica dei fatti in corso nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Le proposte in discussione rischiano di qualificare come antisemita qualunque critica rivolta a ciò che sia ufficialmente ebraico. L’antisemitismo discrimina gli ebrei a loro sfavore; queste proposte di legge discriminano gli

⁴² Che nella relazione illustrativa dichiara di mutuare dall’IHRA una definizione “orientativa”, che sembrerebbe così potersi distinguere dalla definizione “operativa” comprensiva della parte riferita agli indicatori

⁴³ Art. 1. Ai fini della presente legge, in conformità alla raccomandazione CM/Rec (2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 20 maggio 2022, sono considerati atti ed espressioni di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro le persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o a un determinato popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati sull’attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza.

2. Ai fini della presente legge sono altresì considerati atti ed espressioni di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o un determinato popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati su stereotipi o pregiudizi relativi a una determinata religione, etnia, nazionalità o a un determinato popolo.

⁴⁴ Si veda <https://ilmanifesto.it/lappello-accademia-ed-enti-di-ricerca-contro-la-trasformazione-della-definizione-di-antisemitismo-dellihra-in-legge>.

⁴⁵ Così il testo dell’abstract poi sviluppato nel parere.

ebrei a loro favore. Ma ogni discriminazione degli ebrei (anche a favore) è un pericolo per gli ebrei.

Stabilire il privilegio, in quanto ebrei, di non poter essere esposti alla critica e al libero dibattito è un segno di potere, e il presunto potere degli ebrei è al centro del discorso antisemita.

Queste proposte di legge che vorrebbero osteggiare l'antisemitismo, ne confermano invece il nucleo fondamentale: l'immagine di un rapporto privilegiato ed esclusivo dell'«ebreo» col potere di governo, legislativo e di Stato. Ma ogni privilegio suscita ostilità, e l'ostilità alimenta l'antisemitismo.

Molto meglio che si applichi con intelligenza e spirito democratico la legge Mancino, già in vigore dal 1993, che non privilegia gli ebrei ma persegue i discorsi e gli atti d'odio e discriminazione razzista, etnica, antisemita o religiosa.

Coerenti con l'assunzione della prospettiva IHRA appaiono anche i presupposti e gli obiettivi evidenziati nelle relazioni ai progetti, per quanto riguarda la dichiarazione esplicita dell'equiparazione tra antisemitismo e antisionismo, ma anche nella ricostruzione dell'antisemitismo⁴⁶.

Anche sotto questo aspetto si distingue solo il progetto Giorgis, che colloca il contrasto all'antisemitismo in un contesto integrato, riportandolo nell'ambito di un sempre più preoccupante diffondersi di atti ed espressioni di odio e discriminazione verso minoranze sociali, etniche o religiose, e di un parallelo diffondersi di processi di radicalizzazione e di chiusura identitaria «che rischiano di compromettere, oltre all'effettivo esercizio di libertà fondamentali, le condizioni di fondo e i

⁴⁶ Tutte le relazioni insistono in vario modo sulla continuità tra antisemitismo e antisionismo: nei pdl Romeo e Gasparri anche con il parallelo tra negazionismo della Shoa e le violenze del 7 ottobre (nel pdl Gasparri la continuità tra le manifestazioni di antisemitismo e antisionismo è affermata esplicitamente anche nell'art. 2.2); il pdl Malan rappresenta lo Stato di Israele come «catalizzatore» e bersaglio di ogni iniziativa degli odiatori degli Ebrei (dalle «risoluzioni delle Nazioni Unite (più numerose che contro tutti gli altri Stati sommati [sic!]) ai boicottaggi»); il pdl Delrio sottolinea l'aspetto paradossale dell'acuirsi di eventi a ridosso di date come il 27 gennaio, il 25 aprile e il 7 ottobre e sottolinea la particolare gravità di azioni quale «la deturpazione di simboli della Shoa in nome dell'antisionismo»; il pdl Scalfarotto presenta una scarna relazione (di 20 righe), che richiama il 7 ottobre e la moltiplicazione di episodi di ostilità verso persone israeliane dichiarando lo scopo di inserire nell'ordinamento la definizione IHRA. Si differenzia Il pdl Gelmini, che non ha esplicito riferimento all'antisionismo, né equiparazione all'antisemitismo.

presupposti di una società e di una democrazia aperte e plurali»; l'ampia relazione rimarca altresì la necessità di attenzione specifica per le peculiarità storiche e fenomenologiche in Italia, a causa delle politiche razziali del fascismo⁴⁷, e sottolinea le basi concettuali comuni delle discriminazioni attraverso discorsi d'odio: la produzione e normalizzazione di stereotipi; i processi di disumanizzazione dell'altro; le costruzioni identitarie escludenti.

Quanto alla tipologia delle misure adottate, l'impostazione prevalente prevede attività di formazione e sensibilizzazione, a vasto raggio⁴⁸, anche se non mancano previsioni direttamente repressive.

In particolare, i progetti Romeo e Scalfarotto introducono l'estensione del divieto preventivo di manifestazioni al «*caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge*» (art. 3); e lo fanno riproducendo integralmente la formulazione dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza del 1931, parlando di «*diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità*». A prescindere da ogni considerazione relativa al fatto di riprodurre e ri-accreditare formulazioni testuali del testo unico di pubblica sicurezza sicuramente incompatibili con l'art. 17 Cost. – dal momento che l'obbligo di preavviso non è una richiesta di autorizzazione e la libertà di riunione è un diritto costituzionalmente garantito, per il cui godimento non vi è necessità di alcun preventivo intervento dell'autorità a rimuovere limiti al suo esercizio –, si deve tenere fermo che il divieto preventivo da parte delle autorità di pubblica sicurezza è consentito dalla Costituzione solo in presenza di *comprovati motivi di sicurezza*

⁴⁷ Che la relazione al pdl Malan – che pure si dilunga sulle forme svariate che l'antisemitismo avrebbe assunto nel corso della storia, accostando e assimilando vicende storiche assai diverse tra loro – ignora, saltando direttamente, senza alcun cenno alle leggi razziali fasciste del 1939, dai falsi protocolli dei Savi di Sion della Russia zarista alla «*più grande e mostruosa azione contro gli Ebrei*» della Germania di Hitler, la «*soluzione finale*». Ma è proprio in considerazione della complessità della fenomenologia delle forme di discriminazione e pregiudizio nei confronti degli ebrei che non è consentito ignorare il rilievo della specificità nazionale.

⁴⁸ Destinati a militari, magistrati, personale della carriera prefettizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti e ricercatori universitari, alle forze di polizia (da formare in particolare in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo: così art. 2.1 pdl Gasparri), ma anche da promuovere nell'ambito delle attività associative e sportive (pdl Romeo).

o di incolumità pubblica esclusivamente attinenti alla tutela dell'ordine pubblico materiale, che certamente non possono estendersi a motivi di moralità o comunque riconducibili alla sfera della tutela dell'ordine pubblico ideale, né tollerare l'indeterminata ampiezza dei riferimenti deducibili dagli indicatori della definizione IHRA.

Dal canto suo, il progetto Gasparri specifica espressamente le sanzioni da applicare ai casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione degli atti a carattere razzista o antisemita nell'ambito scolastico e universitario (art. 3)⁴⁹, suscitando l'allarme della comunità accademica, al punto che il Senato accademico dell'università Statale di Milano ha approvato l'11 febbraio un documento che richiama l'attenzione sulle disposizioni in discussione in Parlamento in merito agli effetti su libertà di opinione, di espressione, e libertà di insegnamento⁵⁰.

Degno di rilievo, infine, il fatto che solo il progetto Giorgis preveda una copertura finanziaria *ad hoc*, mentre i progetti Gasparri, Delrio e Malan addirittura dispongono l'invarianza finanziaria.

5. La verità della costituzione antifascista

Alla fine di questo percorso potremmo comunque trovarci di fronte ad una costruzione *falsificata* di fatti, nel senso detto in apertura, che, basandosi sulla costruzione giuridica della continuità tra antisemitismo e antisionismo, soffoca la legittimità del discorso politico sulla guerra di Gaza e sulla questione israelo-palestinese.

A questa manipolazione della realtà è indispensabile reagire, riconoscendone i meccanismi e le dinamiche e contrapponendo alla "falsità" dei fatti la verità della Costituzione: che sta non solo nella essenziale e intransigente difesa della libertà di opinione, in tutte le forme,

⁴⁹ Osserva A. ALGOSTINO, <https://volerelaluna.it/commenti/2026/01/22/contrastare-lantisemitismo-o-reprimere-il-dissenso/>, *Contrastare l'antisemitismo*, che i progetti introdurrebbero «il disciplinamento (i corsi di formazione del ddl Gasparri), la delazione (che sia la segnalazione prevista sempre dal ddl Gasparri, pena sanzioni, o gli organi di vigilanza e monitoraggio del ddl Delrio), sino all'ennesima espressione di populismo penale (ddl Gasparri) e a una panottica sorveglianza digitale, ampia come la definizione dell'IHRA (di nuovo il ddl Delrio), affidata (sic!) a futuri decreti legislativi del Governo».

⁵⁰ V. <https://lastatalenews.unimi.it/ddl-romeo-ddl-gasparri-effetti-sulluniversita-allattenzione-senato-accademico>.

individuali e collettive, del suo esercizio, ma anche nella perdurante capacità di riconoscere l'alterità necessaria dell'antifascismo costituzionale.

Come è stato autorevolmente scritto, la parola antisemita viene «prelevata dal lessico, spogliata della sua funzione, rivestita di abiti nuovi, ed esibita al mondo come garanzia di impunità per chi intende affermare le sue ragioni di parte con la forza»⁵¹. Ma questa falsificazione, che opera sui fatti della guerra di Gaza e sulle manifestazioni che esprimono concretamente le condizioni dell'agire politicamente contro quella guerra, interviene contro la potenzialità stessa della democrazia, che è fatta anche della possibilità di discutere pienamente del conflitto israelo-palestinese, delle scelte e delle responsabilità della politica, internazionale e italiana, nei confronti di tutti gli aspetti e gli sviluppi di quel conflitto, senza barriere che rendano *a priori* una delle parti inattuabile da qualsivoglia considerazione critica⁵². La discussione deve poter animare tutte le sedi di espressione del pensiero (dove il pensiero si forma e si costruisce alimentato dal confronto e dal conflitto): dalle scuole alle università, dalle assemblee rappresentative alle piazze in cui si esprime direttamente la partecipazione politica e dove vive la cittadinanza.

Innanzitutto, perché il pluralismo della democrazia costituzionale non ammette la riduzione della politica al gioco escludente amico/nemico, ma, al contrario, si alimenta del conflitto – sociale, politico, economico – come necessario terreno di partenza: come base per una rappresentazione plurale della società che deve poi trovare, nelle scelte che, di volta in volta, la politica è capace di costruire, in particolare nel funzionamento equilibrato delle istituzioni, il momento di provvisoria sintesi dell'interesse generale.

Ma anche sotto un diverso profilo, per un altro aspetto della questione relativa al contrasto all'antisemitismo che va attentamente considerato: le destre, non solo in Italia, stanno usando anche questa vicenda in una chiave di legittimazione propria e di contemporanea delegittimazione degli avversari politici, che chiama direttamente in

⁵¹ V. PISANTY, *Antisemita* cit., p. 142.

⁵² Da segnalare che solo il pdl 1765 Giorgis – menzionando, nell'art. 1 sulle finalità della legge, il fatto che le misure di contrasto dell'antisemitismo, come di ogni odio e discriminazione razzista, debbano essere adottate nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 Cost. – attribuisce un esplicito riconoscimento al limite rappresentato dalle garanzie costituzionali della libertà di espressione e di scienza.

causa la Costituzione investendola in profondità. La costruzione della continuità antisionismo-antisemitismo opera anche enfatizzando la portata e la pericolosità (attuale) del primo e minimizzando quella (che si pretende remota) dell'antisemitismo proprio con riguardo alla forma storica in cui si è espressa durante il fascismo: nella misura in cui il primo viene indicato come il vero pericolo, gli eredi storico-politici del razzismo fascista possono cancellare le loro responsabilità (si intende, politiche) e possono addirittura rivendicare a sé il ruolo di veri garanti politici del contrasto all'antisemitismo (perché pronti ad agire senza distinguo contro tutti gli antisionismi).

Ma l'antifascismo della Costituzione non può essere dimenticato o accantonato: costituisce la matrice, la qualificazione assiologica permanente della democrazia costituzionale⁵³, che ha bisogno di preservare la dimensione storica che renda possibile comprendere l'irriducibile alterità fascista nelle nuove forme della contemporaneità nelle quali si ripresenta

L'avvio della discussione parlamentare sta invece offrendo segnali inequivocabili del rischio di proseguire in quel processo di svuotamento di senso della matrice antifascista della Costituzione, che da tempo è andata progressivamente convertendosi nella – e riducendosi alla – protezione antidiscriminatoria contro il razzismo⁵⁴ e rischia ora di dissolversi ulteriormente nella tutela della memoria della *Shoa*: nel corso della sua audizione, la presidente UCEI Noemi Di Segni ha auspicato che il saluto romano⁵⁵ diventi una espressione simbolica direttamente perseguibile *in quanto espressione di antisemitismo*, anziché in quanto manifestazione fascista, sostenendo che, mentre le esigenze originariamente espresse dalla XII disposizione finale con il divieto di ricostituzione del partito fascista avrebbero ormai perso di significato, di quel gesto resterebbe oggi da apprezzare il solo fatto di esprimere un'offesa alla memoria della *Shoa*⁵⁶.

⁵³ B. PEZZINI, *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, a cura di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 362

⁵⁴ È l'impatto della legge Mancino sulla legge Scelba, su cui già B. PEZZINI, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale. La matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in *Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2011, p. 1394.

⁵⁵ Sulle vicende recenti che hanno sollecitato una riapertura della riflessione sul saluto romano B. PEZZINI, *Fascismo/antifascismo* cit., p. 143.

⁵⁶ V. memoria scritta UCEI, p. 6: «La tutela, quindi, non è per una fattispecie che evidenzia pericolo di violenza e odio razziale con aggravante di negazionismo ma è

Ma quando riflettiamo sulle circostanze e sul valore politico dell'uso simbolico, rituale – e non meramente individuale – del saluto romano, è evidente che la riproduzione corale, organizzata e ostentata di una simbologia immediatamente riconducibile al fascismo mette in atto una vera e propria *pratica politica*, che veicola consenso, adesioni e voti al fascismo; ed è tanto più pericolosa e rilevante nel contesto della volatilità che caratterizza oggi tutte le pratiche comunicative politicamente rilevanti, e le stesse associazioni politiche verso cui tali pratiche orientano il consenso e i voti, favorendo anche a chi, pur non agendo in modo diretto quella pratica, si è strutturato per riceverne i frutti e ne è, in fondo, il reale destinatario, ancorché passivo, nella misura in cui lucra sull'ambiguità, che attentamente coltiva⁵⁷, della propria (mancata) distanza e distinguibilità dal fascismo.

Va, dunque, ricordato che la piena comprensione e una conseguente attuazione coerente del divieto di ricostituzione del partito fascista hanno subito fin dall'origine le resistenze della giurisprudenza e i tatticismi delle forze politiche, convergenti nell'indirizzare riduttivamente l'interpretazione delle norme di attuazione della XII disposizione e, in particolare, della legge Scelba. E che, smarrendo il significato dell'*unidirezionalità* della disposizione (la *barriera* antifascista), si ignora il

l'offesa alla memoria. Al sopravvissuto singolo, al gruppo comunitario in quanto tale. In questo senso ci siamo attivati anche per redigere una proposta emendativa. Nella stessa direzione l'invito a riconsiderare la legge Scelba e l'aggancio all'intento di ricostituzione del partito fascista, come elemento soggettivo, movente psicologico del reato. No, è il saluto romano in quanto tale che offende la memoria e diventa nostalgia preoccupante». La legge Scelba va invece difesa e rivalutata, non solo per reagire alla sostanziale dis-attuazione della XII disposizione, che compromette la tenuta unitaria della costituzione, rinnegando la sua matrice assiologica; ma anche per evidenti ragioni di ordine materiale, alimentate dalla constatazione di una ricorrente, disseminata e crescente presenza di forze politiche che non solo praticano contenuti esplicitamente neofascisti, ma che avvertono il bisogno, o comunque l'utilità politica, di riproporne e attualizzarne gestualità, simboli, immagini e ritualità, a testimonianza della persistenza, e probabilmente, della recrudescenza di un rischio neo-fascista nella società contemporanea.

⁵⁷ Dell'ambiguità di Fratelli d'Italia – partito nato nel 2012, fondato da Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni, che si colloca ambigualmente tra le posizioni della destra estrema e radicale ristabilendo un legame, non solo affettivo e simbolico (nel simbolo resta la fiamma tricolore ripresa direttamente dal contrassegno storico del MSI) con il MSI e le sue origini nel PNF – parla S. VENTURA, *Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Un partito personalizzato tra destra estrema e destra radicale*, Friedrich Ebert Stiftung, luglio 2022, <https://italia.de/fileadmin/DIG/Download-PDF/19408.pdf>.

giudizio irrevocabilmente postulato dalla Costituzione, che ha statuito una presunzione assoluta di incompatibilità democratica a carico del fascismo. Già l'intervento della legge Mancino nel 1993 ha contribuito a erodere l'autonomia e la specificità della clausola antifascista, riassorbita dai divieti di discriminazione razziale: ispirata da fonti sovranazionali⁵⁸, depoliticizzata rispetto alla legge Scelba, la cui applicazione richiedeva il pieno e sostanziale riconoscimento della matrice antifascista della costituzione, esente da quelle responsabilità di valutazione politica che avevano messo in difficoltà la magistratura, l'applicazione giudiziale della normativa anti-razzista ha trovato un'applicazione meno faticosa e meno conflittuale⁵⁹. Ma il guadagno – relativo – che la legge Mancino ha offerto in termini di potenzialità applicativa ha avuto come contraltare un ulteriore affievolimento di consapevolezza e memoria (della memoria come chiave della consapevolezza), che lascia sguarniti rispetto alla possibilità di intercettare tutte le nuove forme in cui il fascismo si ripresenta contaminando inaccettabilmente la pratica politica.

Il nuovo rischio che si profila, evidente già in questa fase di avvio della discussione parlamentare, è che l'antisemitismo – configurato normativamente come una categoria a sé, indipendente da ogni più ampio riferimento al fenomeno discriminatorio di cui è una delle forme di manifestazione – perda ogni dimensione storica perda, con essa, anche la possibilità di una interpretazione che sappia intercettare la realtà del presente e sappia far vivere in essa tutti i principi che orientano i circuiti democratici della sovranità.

E che lo scarto paradossale che si annida nella affermazione della continuità tra antisionismo e antisemitismo, e nella assunzione del primo come la vera forma presente dell'antisemitismo da contrastare, offuschi e dissimuli le radici e le responsabilità storiche, prettamente

⁵⁸ Sull'uso del diritto penale per costruire una comune identità europea e sulla centralità del tema anti-razzista, v. C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 94 sg.

⁵⁹ Anche M. MANETTI, *L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'uguaglianza e difesa dello Stato*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. II, Torino, 2005. Persino il dispositivo di scioglimento, collegato alla repressione di comportamenti più determinati e circoscritti, sembra diventare meno problematico, proprio perché non implica il più complesso apprezzamento della natura della formazione politica richiesto dalla legge Scelba (benché risulti applicato solo nei confronti del *Fronte Nazionale* di Franco Freda, da una sentenza che riqualifica il reato da ricostituzione del partito fascista a organizzazione con lo scopo di incitare all'odio razziale).

nazionali, dell'antisemitismo fascista; appannando la comprensione di tutte le forme in cui il fascismo si rinnova, nelle tante forme del razzismo quotidiano contro stranieri e migranti, fino alle politiche di *Re-migrazione* della destra estrema.

L'alterità antifascista è costitutiva e necessaria per la Costituzione che, vietando la riorganizzazione «sotto qualsiasi forma» del partito fascista pretende che le pratiche politiche non rinnovino il fascismo, e neppure possano da esso trarre alimento. Si tratta di garantire l'esercizio dell'unica forma di democrazia costituzionalmente compatibile, quella che ha avuto origine dalla pregiudiziale antifascista (l'esperienza fondativa dei partiti di CLN e la loro intesa nel patto di Salerno) e che perciò ha incorporato irreversibilmente tale condizione essenziale nella sua struttura fondamentale tutta, e segnatamente nel divieto posto dalla XII disposizione. Divieti, sanzioni, scioglimento non sono forme di protezione esterna e preventiva di una democrazia messa sotto tutela perché debole di fronte al fascismo; sono le azioni che rinnovano coerentemente la pregiudiziale antifascista senza la quale non può esserci una vera democrazia: che deve essere in grado di accettare il conflitto (senza reprimere, anzi, riconoscendo il valore del dissenso) e di elaborarlo nel confronto (valorizzando quindi tutte le forme di partecipazione che lo permettono) e nella costruzione delle sempre necessarie mediazioni (rese attraverso le istituzioni pluralistiche dove le decisioni maturano attraverso procedure di confronto e senza scorciatoie iper-maggioritarie).

Anche frammenti apparentemente sparsi di pratica politica "fascista" sono vietati e la loro neutralizzazione serve a impedire che possano alimentare i canali del consenso verso contenuti e soggetti anche non immediatamente riconducibili a quella pratica, ma che la ricevono, anche solo passivamente, e che ne traggono profitto, perché ad essa possono collegare più di qualche filo.

L'alterità declinata nella dualità fascismo/antifascismo non prevede uno spazio neutro: il fascismo è fuori dalla Costituzione perché il conflitto politico – essenziale alimento della democrazia – possa dispiegarsi ampiamente e liberamente senza compromettere la democrazia. La democrazia costituzionale non può essere indifferente al fascismo, a-fascista: o è antifascista o, semplicemente, non può essere riconosciuta come costituzionale.

Anche questa è la posta in gioco della discussione parlamentare sull'antisemitismo.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)